



**Università
Bocconi**
MILANO



Il nuovo codice della crisi e dell'insolvenza

LA TUTELA DELLA POSIZIONE PREVIDENZIALE DEL LAVORATORE SUBORDINATO NELL'AMBITO DEGLI STRUMENTI DI REGOLAZIONE DELLA CRISI

Avv. Alessandro Mineo
Avvocatura INPS Brescia

14 novembre 2022



**Università
Bocconi**
MILANO



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
M I L A N O



ART. 1 PAR. 6 DIRETTIVA n. 2019/1023

«Gli Stati membri provvedono affinché i quadri di ristrutturazione preventiva non incidano sui diritti pensionistici maturati dai lavoratori»



Università
Bocconi
MILANO



ORDINE DEGLI
AVVOCATI DI MILANO



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
M I L A N O



ART. 84 COMMA 7 C.C.I.I. INTRODOTTO DAL DLGS N. 83/2022

*« I crediti assistiti dal privilegio di cui all'articolo 2751-bis, n.1, del codice civile sono soddisfatti, nel concordato in continuità aziendale, nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione sul valore di liquidazione e sul valore eccedente il valore di liquidazione. **La proposta e il piano assicurano altresì il rispetto di quanto previsto dall'articolo 2116, primo comma, del codice civile**»*



**Università
Bocconi**
MILANO



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
M I L A N O



FUNZIONE E NATURA GIURIDICA DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

Costituiscono la principale fonte di finanziamento della spesa pubblica previdenziale e **alimentano la posizione assicurativa del lavoratore presso l'ente previdenziale.**

Natura «parafiscale» dei contributi previdenziali (*ex plurimis* Cass, 10 agosto 2020, n. 16865)



**Università
Bocconi**
MILANO



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
M I L A N O



L'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato comporta l'apertura di una posizione assicurativa in favore del lavoratore presso l'ente previdenziale e, contestualmente, l'insorgenza dell'obbligazione contributiva, in capo al datore di lavoro.

Detti rapporti giuridici sono autonomi tra loro (*ex plurimis* Cass., 5 febbraio 2014, n. 2642).



**Università
Bocconi**
MILANO



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
M I L A N O



Sussistono contestualmente tre rapporti bilaterali autonomi:

1. Rapporto di lavoro subordinato, tra lavoratore e datore di lavoro.
2. Rapporto giuridico previdenziale, tra lavoratore ed ente previdenziale.
3. Rapporto giuridico contributivo, tra ente previdenziale e datore di lavoro.



**Università
Bocconi**
MILANO



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
M I L A N O



L'autonomia del rapporto giuridico previdenziale rispetto agli altri rapporti si evince dal principio c.d. di «automaticità delle prestazioni» ex art. 2116 comma 1 c.c., ai sensi del quale la prestazione previdenziale spetta al lavoratore anche nel caso di omesso o incompleto versamento dei relativi contributi previdenziali da parte del datore di lavoro.



**Università
Bocconi**
MILANO



ORDINE DEGLI
AVVOCATI DI MILANO



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
M I L A N O



Il principio di automaticità delle prestazioni inerisce esclusivamente al rapporto giuridico previdenziale intercorrente tra lavoratore e ente previdenziale



**Università
Bocconi**
MILANO



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
M I L A N O



In materia pensionistica, quindi con riferimento ai contributi per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti (IVS), il citato principio non opera con riferimento ai contributi prescritti (art. 40 l. n. 153/1969).



**Università
Bocconi**
MILANO



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
M I L A N O



Tutti i contributi previdenziali si prescrivono in cinque anni e vige il divieto per l'ente previdenziale di ricevere contributi prescritti (art. 3 comma 9 l. n. 335/1995).

La prescrizione dei contributi previdenziali è rilevabile d'ufficio dal giudice e il pagamento di contributi prescritti è ripetibile da parte del datore di lavoro (*ex plurimis* Cass., 4 dicembre 2018, n. 31345).



**Università
Bocconi**
MILANO



ORDINE DEGLI
AVVOCATI DI MILANO



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
M I L A N O



FONDAZIONE
COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO

TUTELA NEL CASO DI CONTRIBUZIONE PRESCRITTA

- 1) Costituzione di rendita vitalizia ex art. 13 l. n. 1338/1962, la cui disciplina prevede il versamento della necessaria riserva matematica da parte del datore di lavoro o dello stesso lavoratore.
- 2) Azione di risarcimento del danno da lesione dell'integrità della posizione assicurativa del lavoratore, esperibile nei confronti del datore di lavoro ex art. 2116 comma 2 c.c., anche prima del raggiungimento dell'età pensionabile, nelle forme della domanda di condanna generica al risarcimento del danno (Cass., 22 gennaio 2015, n. 1179).



**Università
Bocconi**
MILANO



ORDINE DEGLI
AVVOCATI DI MILANO



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



FONDAZIONE
COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO

TUTELA NEL CASO DI CONTRIBUZIONE PRESCRITTA ART. 3 DLGS N. 80/1992

*«Nel caso in cui il datore di lavoro sottoposto ad una delle procedure di cui all'art. 1, comma 1, abbia omesso, in tutto o in parte, di versare i contributi per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti e non possa più versarli per sopravvenuta prescrizione, **il lavoratore interessato**, a condizione che non vi sia stata costituzione della rendita vitalizia ai sensi dell'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e **il suo credito sia rimasto in tutto o in parte insoddisfatto in esito a una delle procedure indicate**, può richiedere al competente istituto di previdenza e assistenza obbligatoria che ai fini del diritto e della misura della prestazione vengano considerati come versati i contributi omessi e prescritti»*



**Università
Bocconi**
MILANO



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
M I L A N O



Qual è il credito del lavoratore, connesso all'omissione contributiva, cui si riferisce l'art. 3 Dlgs n. 80/1992?



Università
Bocconi
MILANO



ORDINE DEGLI
AVVOCATI DI MILANO



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
M I L A N O



ART. 2751BIS n. 1 c.c.

«Hanno privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti:

*1) le retribuzioni dovute, sotto qualsiasi forma, ai prestatori di lavoro subordinato e tutte le indennità dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro, nonché **il credito del lavoratore per i danni conseguenti alla mancata corresponsione, da parte del datore di lavoro, dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori**, ed il credito per il risarcimento del danno subito per effetto di un licenziamento inefficace, nullo o annullabile».*



**Università
Bocconi**
MILANO



ORDINE DEGLI
AVVOCATI DI MILANO



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
M I L A N O



UNA POSSIBILE INTERPRETAZIONE «ESTENSIVA» DELL'ART. 84 COMMA 7 C.C.I.I.

La proposta e il piano devono assicurare il soddisfacimento anche del credito del lavoratore per il risarcimento dei danni derivanti dall'omissione contributiva (contributi prescritti), che dovrà essere soddisfatto sempre secondo la regola della «priorità assoluta».

Per la parte falciata del credito (cioè per la scopertura contributiva residua) il lavoratore potrà avvalersi del beneficio ex art. 3 Dlgs n. 80/1992.



**Università
Bocconi**
MILANO



ORDINE DEGLI
AVVOCATI DI MILANO



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
M I L A N O



UNA POSSIBILE INTERPRETAZIONE «ESTENSIVA» DELL'ART. 84 COMMA 7 C.C.I.I.

In applicazione dell' art. 1 par. 6 direttiva n. 2019/1023, l'art. 84 comma 7 dovrebbe ritenersi applicabile anche al caso di concordato liquidatorio, di accordo di ristrutturazione, di piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, di concordato minore.